

ORDINANZA DEL PRESIDENTE  
DELLA QUARTA SEZIONE DEL TRIBUNALE  
18 marzo 1997 <sup>\*</sup>

Nella causa T-135/96,

**Union européenne de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises (UEAPME)**, associazione di diritto belga, con sede in Bruxelles, con gli avv. ti Francis Herbert, del foro di Bruxelles, e Geneviève Tuts, del foro di Liegi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Carlos Zeyen, 67, rue Ermesinde,

ricorrente,

contro

**Consiglio dell'Unione europea**, rappresentato dal signor Frédéric Anton, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Bruno Eynard, direttore generale della direzione degli Affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,

convenuto,

avente ad oggetto una domanda di annullamento totale e, in subordine, parziale della direttiva del Consiglio 3 giugno 1996, 96/34/CE, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU L 145, pag. 4),

\* Lingua processuale: il francese.

IL PRESIDENTE DELLA QUARTA SEZIONE  
DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha emesso la seguente

**Ordinanza**

- 1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 settembre 1996, l'Union européenne de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises (UEAPME), associazione di diritto belga, con sede in Bruxelles, ha proposto, in forza dell'art. 173, quarto comma, del Trattato CE, un ricorso di annullamento totale e, in subordine, parziale della direttiva del Consiglio 3 giugno 1996, 96/34/CE, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU L 145, pag. 4).
  
- 2 Con istanza depositata il 24 gennaio 1997, la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel (CGPME), associazione di diritto francese, con sede in Puteaux (Francia), l'Union professionnelle artisanale (UPA), associazione di diritto francese, con sede in Parigi, il Nationaal Christelijk Middenstandsverbond (NCMV), associazione di diritto belga, con sede in Bruxelles, la Koninklijke Vereniging MKB-Nederland, associazione di diritto olandese, con sede in Delft (Paesi Bassi), la Fédération des artisans, associazione di diritto lussemburghese, con sede in Lussemburgo, la Confederazione generale italiana dell'artigianato (Confartigianato), associazione di diritto italiano, con sede in Roma, la Wirtschaftskammer Österreich, organizzazione di diritto pubblico austriaco, con sede in Vienna, e la Bundesvereinigung der Fachverbände des deutschen Handwerks e. V. (BFH), associazione di diritto tedesco, con sede in Bonn, con l'avv. Paul Beghin, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio di quest'ultimo, 67, rue Ermesinde, hanno chiesto di intervenire nella causa a sostegno delle conclusioni della ricorrente.

- 3 L'istanza d'intervento è stata proposta in conformità all'art. 115 del regolamento di procedura del Tribunale e presentata a norma dell'art. 37, secondo comma, dello Statuto (CE) della Corte.
- 4 La CGPME e le altre associazioni, tutte membri della UEAPME, ricorrente, sono organizzazioni nazionali che rappresentano gli interessi delle piccole e medie imprese (in prosieguo: le «PMI») in diversi Stati membri.
- 5 Esse allegano di avere un interesse diretto e specifico alla soluzione della controversia pendente dinanzi al Tribunale. Da un lato, esse si vedono costrette a contestare il processo decisionale di cui la direttiva impugnata rappresenta la conclusione, in quanto detto processo rischierebbe di diventare un precedente a favore dell'esclusione dei rappresentanti delle PMI da future trattative. A tal riguardo, esse segnalano che la UEAPME è stata esclusa dalla trattativa in corso sul tema della flessibilità dell'orario di lavoro. Dall'altro, esse sarebbero interessate a livello nazionale dalla direttiva, la quale dev'essere attuata o mediante concertazione sindacale, o mediante disposizioni legislative, regolamentari e amministrative. Ebbene, in entrambe le ipotesi, esse dovrebbero prendere atto del contenuto della direttiva la quale, da un lato, non prevede un regime specifico e armonizzato su tre punti delicati per le PMI e, dall'altro, le ha poste davanti al fatto compiuto, in quanto esse non hanno potuto esporre il loro parere nel corso delle trattative a livello europeo. Inoltre, le diverse possibilità di trasposizione di cui gli Stati membri dispongono rischierebbero di portare a un'applicazione disomogenea della direttiva, dando così origine ad effetti distorsivi per la concorrenza. La CGPME e le altre associazioni ricordano che, secondo una giurisprudenza ben consolidata, le associazioni, unioni o confederazioni che rappresentino gli interessi di una categoria socioprofessionale o di un'industria sul piano europeo sono legittimate ad intervenire nei giudizi pendenti innanzi al giudice comunitario (sentenze della Corte 29 marzo 1979, causa 113/77, NTN Toyo Bearing e a./Consiglio, Racc. pag. 1185; 18 maggio 1982, causa 155/79, AM & S Europe/Commissione, Racc. pag. 1575; 17 gennaio 1984, cause riunite 43/82 e 63/82, VBVB e VBVB/Commissione, Racc. pag. 19, e 28 febbraio 1984, cause riunite 228/82 e 229/82, Ford/Commissione, Racc. pag. 1129).

- 6 L'istanza d'intervento è stata notificata alle parti. Con lettera datata 11 febbraio 1997 la ricorrente ha dichiarato di aderire a detta istanza. Viceversa, il 12 febbraio 1997 il convenuto si è opposto a quest'ultima. A suo parere, la CGPME e le altre associazioni, membri della ricorrente, non hanno dimostrato di essere portatrici di un interesse distinto da quello rappresentato dalla ricorrente. La giurisprudenza alla quale fa riferimento l'istanza di intervento sarebbe irrilevante nella fattispecie poiché, nelle controversie richiamate, le parti intervenienti avevano un interesse distinto da quello della parte a sostegno della quale esse intervenivano.
- 7 Ai sensi degli artt. 16 e 116, n. 1, terzo comma, del regolamento di procedura, il presidente della Quarta Sezione è competente a statuire con ordinanza sull'istanza d'intervento.
- 8 A norma dell'art. 37, secondo comma, dello Statuto della Corte, il diritto d'intervento è subordinato all'unica condizione che la parte interveniente dimostri di avere un interesse alla soluzione della controversia proposta al Tribunale.
- 9 Senza che occorra statuire sulla questione di principio se una parte interveniente debba sempre dimostrare l'esistenza, in capo ad essa, di un interesse distinto da quello della parte a sostegno della quale essa interviene, occorre rilevare che, nella fattispecie, la CGPME e le altre associazioni dimostrano di avere un interesse distinto da quello della ricorrente. Infatti, dato che il contenuto della direttiva limita la libertà negoziale della CGPME e delle altre associazioni che, in qualità di organizzazioni di rappresentanza nazionali, sono chiamate a partecipare alla procedura di attuazione della direttiva, esso incide sui loro interessi specifici di organizzazioni di rappresentanza a livello nazionale, mentre l'interesse della ricorrente è soprattutto quello di poter partecipare alla trattativa sull'accordo quadro a livello europeo.

- 10 Alla luce di ciò la CGPME e le altre associazioni dimostrano di avere un interesse a intervenire nella presente controversia.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA QUARTA SEZIONE  
DEL TRIBUNALE

così provvede:

- 1) Si autorizza l'intervento della Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel (CGPME), dell'Union professionnelle artisanale (UPA), del Nationaal Christelijk Middenstandsverbond (NCMV), della Koninklijke Vereniging MKB-Nederland, della Fédération des artisans, della Confederazione generale italiana dell'artigianato (Confartigianato), della Wirtschaftskammer Österreich e della Bundesvereinigung der Fachverbände des deutschen Handwerks e. V. (BFH) nella causa T-135/96, a sostegno delle conclusioni della ricorrente.
- 2) Una copia di tutti gli atti processuali verrà comunicata alle parti intervenienti a cura del cancelliere.
- 3) Alle parti intervenienti verrà fissato un termine per esporre, per iscritto, i motivi a sostegno delle loro conclusioni.

**4) Le spese sono riservate.**

Lussemburgo, 18 marzo 1997

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

K. Lenaerts